



CITTA' DI MESAGNE (Provincia di Brindisi)

AREA IX - POLIZIA LOCALE

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 4 del 17/05/2023

Oggetto: dalle ore 17.00 del giorno 21 maggio 2023 fino alle ore 01.00 del giorno 22.05.2023 assoluto divieto di vendita e somministrazione di bevande ed alimenti in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine.

DIVIETO per i consumatori di utilizzare bottiglie/contenitori di vetro di qualsiasi genere nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico; OBBLIGO DI CHIUSURA dei distributori automatici di bevande e alimenti in tutto il territorio comunale;

IL SINDACO

PRESO ATTO delle disposizioni in materia riguardo il processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare riguardo gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

CONSIDERATO che nella circolare n° 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata la "valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

CONSIDERATO che il giorno 21 maggio 2023 sarà interessato dallo svolgimento di una manifestazione pubblica in piazza Vittorio Emanuele ove è prevista la partecipazione di numeroso pubblico;

ATTESO che in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, è necessario procedere all'adozione di un provvedimento che preveda:

1. Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie e contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
2. Il divieto di utilizzo di vetro per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
3. L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori.

4. La chiusura dei distributori automatici di bevande e alimenti in tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che il divieto per i consumatori di utilizzare bottiglie e contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc...) e in lattine è per tutto il territorio comunale;

FERMO RESTANDO i divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 come previsto dall'art. 689 del codice penale;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, ai sensi del quale "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni nei regolamenti comunali...si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00..." la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco....;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000 in tema di competenze del Sindaco;

VISTO il Decreto Legislativo n° 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del Regio decreto 18 giugno 1931 n° 733 "approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

ORDINA

DIVIETO assoluto di vendita e somministrazione di bevande ed alimenti in bottiglie o bicchieri di vetro e lattine. La somministrazione e la vendita di bevande o alimenti, può avvenire in bicchieri/contenitori siano essi di plastica o di vetro, purché l'utilizzo di bicchiere/contenitore di vetro avvenga esclusivamente all'interno di locali. Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l'obbligo per l'esercente di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

DIVIETO per i consumatori di utilizzare bottiglie/contenitori di vetro di qualsiasi genere nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

OBBLIGO DI CHIUSURA dei distributori automatici di bevande e alimenti in tutto il territorio comunale;

OBBLIGO DI CHIUSURA dei distributori automatici di bevande e alimenti in tutto il territorio comunale;

SI STABILISCE che il divieto imposto con la presente ordinanza varrà su tutto il territorio comunale dalle ore 17.00 del giorno 21 maggio 2023 fino alle ore 01.00 del giorno 22.05.2023.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e dell'art. 16 della legge n° 689 del 24.11.1981 si procederà ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00);

che in caso l'infrazione sia commessa dai titolari di autorizzazioni per l'attività di somministrazione o di vendita si procederà, oltre all'applicazione della sanzione di cui al punto precedente, all'adozione del provvedimento di sospensione per un periodo non inferiore a giorni tre;

che l'inottemperanza al provvedimento di sospensione di cui al punto precedente può comportare la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizi commerciali.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data la massima pubblicità attraverso avvisi pubblici;

Che copia della presente sia trasmessa al Segretario Generale, al Responsabile dell'Area Polizia Locale, al Responsabile dell'Area Suap del Comune di Mesagne, al Commissario di P.S., al Comandante della locale Stazione Carabinieri al fine di procedere alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento delle violazioni sopra menzionate.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Puglia entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Mesagne ai sensi della legge del 06 dicembre 1971 n° 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120, i sensi del DPR 24 novembre 1971 n° 1199.

Mesagne, **17/05/2023**

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1934 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 17/05/2023

IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.